

WPI ←

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LECC E

Handwritten signature

PRESCRIZIONI DI MASSIMA
E DI POLIZIA FORESTALE
per la Provincia di Lecce



Il Ministro Segretario di Stato

PER L' AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

- VISTO l'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- VISTO l'art. 22 del regolamento per l'applicazione di detto regio decreto, approvato con r. d. 16 maggio 1926, n. 1126;
- VISTA la legge 9 ottobre 1967, n. 950 sulle sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale;
- VISTA la deliberazione n. 384 in data 16 settembre 1969 con la quale la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce ha approvato il testo delle nuove Prescrizioni di massima e di polizia forestale di detta provincia;
- VISTO che nelle premesse di detta deliberazione risulta che il citato testo è stato pubblicato a norma di legge e che avverso lo stesso non è stato prodotto alcun reclamo;
- ESAMINATA la anzidetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267;

DECRETA

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3267, il *testo delle nuove Prescrizioni* di massima e di polizia forestale per la provincia di Lecce approvato con deliberazione n. 384 in data 16 settembre 1969 dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di detta provincia.

Roma, li 4 dicembre 1969

p. c. c.

IL CAPO DELLA DIVISIONE XVI
F.to: Dr. Cesare Cantelmo

p. IL MINISTRO
F.to: Colleselli

TITOLO I

NORME DI TUTELA FORESTALE

CAPO I — NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

A) Vincoli per la conversione e mutuazione dei boschi

Art. 1 - *Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici*

E' vietato senza l'autorizzazione dell'AMM. Ec. M. Foreste (1) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

E' pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Fanno eccezione i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla Legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le infrazioni sono punte ai termini dell'art. 26 della Legge Forestale, computando la penale sul valore delle piante che — secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario — non avrebbero potuto utilizzarsi.

NOTE: Con la denominazione « Legge Forestale e Regolamento Forestale » si intendono rispettivamente il r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.

Altre abbreviazioni usate nel testo:

— Amm. Ec. M. Foreste = Amministrazione per l'Economia Montana e per le Foreste.

— C.C.I.A.A. = Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

(1) L'organo competente dell'Amm. Ec. M. Foreste a cui si riferisce il presente regolamento è l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Art. 2 - Sradicamento di piante e ceppale

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppale è vietato, eccezione fatta per i pioppeti.

Solo le piante morte e le ceppale secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, raggugliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito — se l'inerbimento non è spontaneo — oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

120
Nel boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento dei sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppale non può eseguirsi senza il permesso della Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppala e con un minimo, in ogni caso, di L.2.000 a meno che la estrazione delle piante o ceppale non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 della Legge Forestale.

Art. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie

Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppale ed alla lavorazione del suolo, occorre chiedere l'autorizzazione alla Amm. Ec. M. Foreste, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un congruo deposito, da effettuarsi a

mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce, indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Il proprietario e possessore del bosco, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 della legge forestale e i lavori saranno eseguiti di ufficio ai sensi dell'art. 25 della medesima.

B) Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

Art. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:

dal 1/10	al 31/3	— leccio-macchia mediterranea
dal 1/10	al 31/3	— castagni, quercieti, caducifogli, cedui misti, ontano, robinia

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, la Amm. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge forestale, considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

Art. 6 - *Modalità dei tagli*

L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo « sco-
sciamento » delle ceppaie. Limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica, salvo l'autorizzazione dell'Amm. E. M. Foreste per le altre specie.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle disposizioni del presente articolo, con un minimo di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale.

Art. 7 - *Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali*

I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a valanghe, sono a cura dell'Amm. Ec. M. Foreste, descritti in apposito elenco, che approvato dalla C.C.I.A.A., è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 100 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'articolo 26 della legge.

Art. 8 - *Potatura*

La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

La potatura deve essere fatta rasente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

Le infrazioni sono punite in base all'articolo 1 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta con un minimo di L. 2.000, oppure se possa derivarne il totale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'articolo 26 della legge forestale e dell'articolo 45 del regolamento.

Art. 9 - *Sugherete*

La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughero è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Art. 10 - *Allestimento e sgombero delle tagliate*

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dei boschi dai prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui all'articolo 5.

I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi li-

berì. L'Amm. Ec. M. Foreste può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli.

Le infrazioni sono punite in base all'articolo 2 della legge 9-10-1967, n. 950 mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni ara o sua frazione con un minimo di L. 2.000 e, quando ne sia seguito danno, anche con la pena comminata dall'articolo 26 della legge Forestale.

Art. 11 - *Esbosco dei prodotti*

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove le piante vanno atterrate, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Amm. Ec. M. Foreste.

L'apertura o l'allargamento di strade o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell'Amm. Ec. M. Foreste, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane o smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle aie per carbonaie di cui al precedente comma e per i lavori di spianamento del suolo o per tracciamento di viottoli, sentieri e stradelle per il transito di autoveicoli, persone e bestie da soma adibite al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'esportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come nell'articolo 10.

Art. 12 - Carbonizzazione

E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esistano pericoli di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amm. Ec. M. Foreste, può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e può altresì inibirla.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite, a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata, dell'art. 26 della legge forestale.

C) *Estrazione e raccolta dei prodotti secondari del boschi*

Art. 13 - *Preparazione carbonella*

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo dal 1. luglio al 15 ottobre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piante delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 26 della legge forestale in caso di danno al bosco.

E' sempre applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Art. 14 - *Denuncia per l'esercizio della resinazione*

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

Per la mancata denuncia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Art. 15 - Sistemi di resinazione

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purchè siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciutto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza nella pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

Art. 16 - Resinazione a vita e a morte

Al fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a metri 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie.

- cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;
- cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'Aleppo e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

Art. 17 - *Infrazioni alle norme della resinazione*

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'articolo 26 della legge.

Art. 18 - *Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi*

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 19 - *Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame dai boschi*

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere tagliato senza però arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 20 - Estrazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Amm. Ec. M. Foreste, che peraltro può disciplinarla o inibirla entro 30 giorni.

Decorso detto termine senza che l'Amm. Ec. M. Foreste abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo la applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 21 - Raccolta dei semi forestali nei boschi

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dell'Amm. Ec. M. Foreste, qualora rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per i boschi da frutto.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 22 - Alberi di Natale

Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli Alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni rilasciati o prescritti dall'Amm. Ec. M. Foreste, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

Per ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «Albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo in ogni caso di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.

D) *Pascolo nei boschi*

Art. 23 - *Chiusura e apertura del pascolo nei boschi*

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale e salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento si prescrive che:

1) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio;

2) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di metri 3,00;

3) nelle fustale disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

4) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti e gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente numero due.

Art. 24 - *Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali*

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

Art. 25 - Pascolo delle capre

In applicazione dell'art. 9 della legge forestale, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;

2) la C.C.I.A.A., su conforme proposta dell'Amm. Ec. M. Foreste può eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto esclusi in ogni caso i boschi di cui all'articolo 7 del presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

Art. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore a 14 anni.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre oppure di venti capi di bestiame grosso.

E' fatto obbligo di munire il bestiame di campane, una per ogni 10 capi.

Art. 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo

Per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa

prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Qualora si tratta di bestiame ovino, il limite minimo della sanzione di cui al precedente comma è ridotto a L. 200 e il massimo a L. 400.

Per l'infrazione all'art. 26 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 della legge forestale:

Per le infrazioni ai punti « 3 » e « 4 » dell'art. 25, si applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

E) *Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche*

Art. 28 - *Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi*

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi; dal 1. giugno al 30 settembre è vietato di accendere fuoco a distanza minore di m. 200.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti — previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili — il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

L'abbruciamento delle « ristoppie » e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento

si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Dal 1-6 al 30-9 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'articolo 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'articolo 423 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 29 - Cautele per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi

Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nella autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

Art. 30 - Modalità per la repressione degli incendi

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi dell'articolo 55 della legge comunale e provinciale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 .

Art. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi

Le persone che, a norma dell'articolo 33 della legge forestale sono diffidate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari (uncini, scuri, zappe, secchi, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riacensione.

Le infrazioni sono punite ai sensi del medesimo articolo 33.

Art. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni; in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, è pure proibita la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, fino a quando la C.C.I.A.A. lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco, favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salva la applicazione dell'art. 35 del presente regolamento.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

F) *Tutela fitopatologica*

Art. 33 - *Norme per i boschi affetti da malattie*

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Amm. Ec. M. Foreste può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi di qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati a causa di temporanee emigrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi e larve, cosiddette « uova di formiche »).

La distruzione dei nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* è punita a norma dell'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000. Per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della predetta legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppaia e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Nel caso di danni al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si applicherà l'articolo 26 della legge forestale.

Art. 34 - *Lotta antiparassitaria*

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia agli agenti forestali od agli uffici municipali, perchè a loro volta ne informino immediatamente la Amm. Ec. M. Foreste.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia o dal male dell'inchiostro, l'Amministrazione può ordinare il taglio e la ricettazione delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.

Per la mancata denuncia e per l'infrazione alle disposizioni del comma secondo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 di cui all'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, oltre all'eventuale applicazione dell'art. 500 del codice penale.

Per ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o ricettata si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e con un minimo di L. 2.000, in base all'art. 1 della predetta legge 9 - 10 - 1967, n. 950.

G) *Ricostruzione boschiva*

Art. 35 - *Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati*

Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità prescritte dalla Amm. Ec. M. Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 per ogni ara o sua frazione, e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000.

H) *Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi*

Art. 36 - *Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento*

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 54 e 91 della legge forestale. Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; questo ultimo continua a essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.

Art. 37 - *Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici o Morali*

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'articolo 140 del regolamento forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere utilizzazioni più restrittive.

Art. 38 - *Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati*

I privati proprietari possono chiedere all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente l'approvazione da parte della C.C.I.A.A., di un piano di coltura (o piano economico) per il governo e il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano così approvato diviene esecutivo anche se diverso parzialmente dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l'efficacia delle Prescrizioni di Massima.

Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base al presente regolamento.

CAPO II — NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

Art. 39 - *Fustaie coetanee (a raso o a tagli successivi): tagli intercalari*

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate o deperienti.

Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

metri 1,00	per i pini
metri 0,70	per le quercie ed altre latifoglie
metri 0,50	per il faggio.

Per interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 25.

Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.

Art. 40 - *Fustaie coetanee trattate « a raso ». Tagli definitivi. Denuncia del taglio*

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo articolo 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco; superficie e pendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di quercia, ad eccezione della quercia - sughera; per quest'ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956, n. 759.

Per la mancata dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 come previsto dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 41 - *Fustaie coetanee trattate « a raso ». Rinnovazione artificiale obbligatoria*

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere sgombrati e anche rimboschiti qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso il periodo di 3 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l'Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.

La stessa Autorità oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo deposito, da ef-

fettuarsi a mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce, indicando sul libretto stesso Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e motivo della cauzione.

Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dalla Amministrazione anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

Per il taglio di boschi nelle zone d'importanza militare si osservano le disposizioni del r.d.l. 23-5-1924, n. 1122.

Art. 42 - Fustaie coetanee a « tagli successivi »: tagli di sementazione

Nelle fustaie a tagli successivi dopo il taglio di sementazione, che deve avvenire all'età del turno e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha. (1):

— per i boschi di faggio	mc. 250
— per i boschi di quercia	mc. 160
— per i boschi di abete	mc. 300
— per i boschi di pino laricio	mc. 250
— per i boschi di pini mediterranei	mc. 120

Ove la provvigione scenda al disotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione della Amministrazione.

In ogni caso il proprietario deve inviare la denuncia del taglio all'Amm. Ec. M. Foreste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazione.

(1) Se necessario considerare più distretti o altitudini.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi. Nel caso invece esse siano state impartite e non vengano osservate, il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione.

Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000 come previsto dall'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 43 - Fustaie coetanee a « tagli successivi »: tagli secondari di sgombero

Il taglio di sgombero — preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione — non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di cui all'articolo precedente e la mancanza di essa è punita con la stessa ammenda.

Art. 44 - Turni minimi per le fustaie

Per le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

— fustaie di abete	100 anni
— fustaie di faggio	100 anni
— fustaie di quercia	80 anni
— fustaie di pino laricio	70 anni
— fustaie di pini mediterranei	50 anni
— fustaie di ontano napoletano	50 anni

Art. 45 - *Fustaie disetanee*

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al disotto:

- per i boschi di abete di mc. 220
- per i boschi di faggio di mc. 180
- per i boschi di pino laricio di mc. 180
- per i boschi di pini mediterranei di mc. 80

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 32 e 33.

E' prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 42 e la sua mancanza è punita con la stessa sanzione prevista nell'articolo.

Art. 46 - *Fustaie irregolari*

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei nè disetanei, verranno considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diversa determinazione della Amm. Ec. M. Foreste a richiesta del proprietario.

Anche per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'articolo 42 con la conseguente sanzione.

Art. 47 - *Penalità per irregolarità dei tagli*

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'articolo 25 della medesima.

Art. 48 - Taglio delle piante di castagno

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall'articolo 1 del presente regolamento.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'articolo 53.

Art. 49 - Castagneti da frutto

Nei castagneti da frutto è permessa:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;
- b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
- c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purchè le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Amm. Ec. M. Foreste può nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall'Amm. Ec. M. Foreste, la quale stabilisce all'uopo le modalità atte a prevenire i danni.

CAPO III — NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

A) *Cedui semplici*

Art. 50 - *Cedui semplici - Riserve di matricine*

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine vanno tagliate ad una età doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, la Amm. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

Art. 51 - *Piante conifere nei cedui*

Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità.

Art. 52 - *Cedui senza matricine*

Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salcio eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione.

Art. 53 - *Turno minimo dei cedui puri*

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

— per il faggio	ad anni 22
— per le querce caducifoglie ed il carpino	ad anni 11
— per il forteto	ad anni 11
— per il castagno ed ontano	ad anni 12
— per il nocciolo, robinia, salice e betulla	ad anni 8

Art. 54 - *Turno minimo dei cedui misti*

Per i cedui misti è da osservare il turno minimo di anni 15.

Art. 55 - *Cedui a sterzo*

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 24.

Art. 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

Art. 57 - Sfolli e taglio della frasca

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.

Durante la stagione vegetativa precedente il taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo sveltamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

Art. 58 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola

I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva.

Alla base di ciascun pollone va rilasciata una calza di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del colletto.

Le infrazioni sono punite a termine dell'art. 26 della legge forestale.

Art. 59 - Operazioni colturali nei boschi cedui

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la ricettazione o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonchè dei polloni intristiti.

B) *Cedui composti*

Art. 60 - *Cedui composti*

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 all'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

C) *Cedui da capitozza o da sgamollo per memoria delle provincie interessate)*

Art. 61 - *Cedui da capitozza o da sgamollo*

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.

Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirsucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

E' tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esaurite.

Salvo il disposto del comma precedente, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

T A B E L L A - B -

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella - A -).

Nonchè tariffa del valore del fieno normale e dei cespugli di erica.

A)	Legna da ardere - Essenza forte	quintale	L. 3.000
A bis)	Legna da ardere - Essenza dolce	"	L. 1.500
B)	Tondelli per cellulosa (cartiera)	"	L. 2.000
B bis)	Tondelli da cassetame	"	L. 3.500

LEGNAME DA LAVORO

C)	Doghe per botti - 1 metro cubo		L. 60.000
D)	Travi e travetti di castagno ed altre essenze - mc. -		L. 110.000
E)	Pali da reticolato - ciascuno -		L. 800
F)	Paletti da vigna "		L. 350
G)	Zacconi	quintale	L. 7.500
H)	Cerchi (fascine da 300 fili)		L. 5.000
I)	Verghette (fascio da 500 fili)		L. 3.500
L)	Ciocco d'erica per abbozzi pipe	quintale	L. 40.000
M)	Ciocco d'erica per ardere	"	L. 3.000
N)	Fascina di essenza unica o mista		
	massimo Kg. 20 - ciascuna -		L. 200
	minimo		L. 6.000

- Fieno normale per calcolo del danno arrecato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale)		L. 4.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------

L) *Penalità relative ai cedui semplici e composti*

Art. 62 - *Penalità basata sull'art. 26 della legge forestale*

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 si applicano le pene comminate nell'articolo 26 della legge forestale.

Art. 63 - *Sanzioni*

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 52 e 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000, per come previsto dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950.

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

Art. 64 - *Denuncia e modalità della soppressione*

Chiunque intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve farne, 30 giorni prima, dichiarazione all'Amm. Ec. M. Foreste, indicando la data dell'inizio dei lavori.

Detta eliminazione è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo rimboschimento.

Per quanto riguarda il ciocco d'erica, valgono le norme di cui al precedente articolo 20.

Allorchè il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.

L'Amm. Ec. M. Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere le norme da osservare; in mancanza, i lavori possono essere senz'altro eseguiti.

La mancata denuncia è punita in base all'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000. Per le altre infrazioni si applicano gli artt. 24 e 25 della legge forestale.

I cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma dell'art. 35 di questo regolamento.

Art. 65 - *Stagione del taglio*

Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito dal 1. giugno al 30 settembre.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della legge forestale.

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI DEI TERRENI NUDI E SALDI

Art. 66 - *Modalità del pascolo*

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

1) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.

2) Salva espressa autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.500 m. può esercitarsi solo dal 1-6 al 30-11 e ad altitudine superiore ai m. 1.500 dal 15-6 al 15-10.

3) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè la proprietà contermini e i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.

4) Fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nell'articolo 26 del presente regolamento.

5) I pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'articolo 135 della legge forestale.

6) Resta in facoltà dell'Amm. Ec. M. Foreste di imporre nei pascoli di estensione superiore a 100 Ha., il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

- a) - quelli dei nn. 1 e 3 in base all'articolo 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000;

- b) - quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di lire 800 per ogni capo di bestiame, con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000. Qualora si tratta di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a L. 200 e il limite massimo a L. 400;
- c) - quelle del n. 4, in base all'art. 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento di cui alla lettera a), salvo l'eventuale applicazione dell'art. 27 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del C. P. in caso che lo sconfinamento si sia verificato;
- d) - quelle del n. 5 in base all'ultimo comma dell'art. 135 della legge 30 - 12 - 1923, n. 3267;
- e) - quelle del n. 6 con l'ammenda prevista nel successivo art. 68.

Art. 67 - *Pascoli deteriorati*

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo sono stabiliti dall'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 1 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di lire 800 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Art. 68 - *Miglioramento dei pascoli*

Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in seguito a sola denuncia fatta all'Amm. Ec. M. Foreste, la quale entro

30 giorni può imporre determinate modalità per impedire danni alla conservazione del suolo, in conformità dell'articolo 20 del regolamento forestale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 1.500 e massima di L. 5.000.

TITOLO IV
NORME PER IL DISSODAMENTO
DEI TERRENI NUDI E SALDI

Art. 69 - Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi

Le modalità di cui all'articolo 21 del regolamento forestale per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

Art. 70 - Movimento di terreni per l'impianto di nuovi boschi

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che — senza dissodare andante-mente il terreno — si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessario l'autorizzazione preventiva dell'Amm. Ec. M. Foreste.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della legge forestale.

TITOLO V
NORME PER LA LAVORAZIONE
DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

Art. 71 - Lavorazione del terreno

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'articolo 1 della legge forestale, l'Amm. Ec. M. Foreste può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'Amm. Ec. M. Foreste notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'articolo 24 della medesima legge.

Art. 72 - Sgrondo delle acque

Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

TITOLO VI

NORME CIRCA LE CAVE MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRA- SFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI

Art. 73 - *Ghiaia, sabbia, sassi*

E' consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.

Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

Le infrazioni sono punite in base all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di lire 5.000, salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi di acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.

Art. 74 - *Cave e miniere*

Ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'articolo 19 lett. A), punto m e lettere C, e D, del regolamento forestale, l'apertura e l'esercizio di cave di pietra di arena e di altri materiali, nonchè l'apertura delle miniere ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali esplorativi, non possono effettuarsi senza permesso dell'Amministrazione Ec. M. Foreste. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal uopo stabilite dalla detta Amministrazione.

Questo permesso non esonera il concessionario di procurarsi le altre eventuali licenze e gli altri permessi in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave o torbiere.

Le infrazioni sono punite in base all'articolo 3 della legge 9 - 10 - 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione degli articoli 24 e 26 della legge forestale in caso di danneggiamento.

Il permesso rilasciato dall'Amm. Ec. M. Foreste resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.

Art. 75 - *Movimento di terreno*

Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, deve essere denunciato a norma dell'articolo 20 del regolamento forestale.

TABELLA A

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori delle piante (1) di alto fusto — o destinate a crescere ad alto fusto — esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, « paline ») e tagliate in contravvenzione al presente regolamento.

SPECIE LEGNOSA	DIAMETRO IN CM. A m. 1,30 DA TERRA.										
	Sino a 5	6/10	11/15	16/20	21/25	26/30	31/35	36/40	41/45	46/50	51 ed oltre
	VALORE IN LIRE										
1) Abete	300	450	850	1.950	3.600	8.900	8.900	12.550	17.100	22.400	31.500
2) Pino	250	400	750	1.650	3.100	5.150	8.000	11.650	16.300	22.000	31.100
3) Faggio e acero	250	400	750	1.650	2.500	4.150	5.900	8.500	11.500	16.150	22.100
4) Castagno	200	300	800	1.600	3.000	4.500	6.300	8.400	10.800	13.500	18.400
5) Quercia (rovere e farnia)	200	300	800	1.600	3.000	5.200	7.400	9.800	13.200	16.700	18.500
6) Cerro	180	300	800	1.600	2.950	4.500	6.300	8.400	10.800	13.500	18.400
7) Leccio, Sughera e Fillirea	180	300	800	1.600	2.950	4.500	6.300	8.400	10.800	13.500	18.400
8) Olmo, Robinia, carpino bagolare e sorbo	180	300	600	1.300	2.500	4.000	5.800	7.600	10.000	12.500	17.000
9) Salice	180	300	600	1.300	2.500	4.000	5.800	7.600	10.000	12.500	17.000
10) Altre essenze di minore importanza	180	300	600	1.300	2.500	4.000	5.800	7.600	10.000	12.500	17.000

(1) Per le provincie sughericole aggiungere: « e parti di piante ».

TABELLA B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A). Nonchè tariffa del valore del fieno normale e dei cespuglieti di erica.

A) Legna da ardere - essenza forte - quintale	L.	600
A bis) Legna da ardere - ess.za dolce - "	»	400
B) Tondelli da cartiera	»	500
B bis) Tondelli da cassetame - "	»	1.000

LEGNAME DA LAVORO

C) Doghe per botti - al metro cubo	L.	14.000
D) Travi e travetti di castagno ed altre essenze - mc.	»	10.000
E) Pali da reticolato - ciascuno	»	100
F) Paletti da vigna - ciascuno	»	30
G) Zacconi - al quintale	»	1.500
H) Cerchi (fascine da 300 fili)	»	1.500
I) Verghelle (fascio da 500 fili)	»	1.000
L) Ciocco d'erica per abbozzj per pipe - al quintale	»	5.000
M) Ciocco d'erica per ardere - al quintale	»	500
N) Fascina di essenza unica o mista -		
massimo kg. 20 ciascuna	»	20
minimo	»	400
— Fieno normale per calcolo del danno arrecato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale)	»	2.600

APPENDICE

R.D.L. 30 - 12 - 1923 n. 3267 — Legge forestale

Articolo 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale ed alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Articolo 8

Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'articolo 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Articolo 9

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) - nei boschi di nuovo impianto e sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
 - b) - nei boschi adulti troppo radi o deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
 - c) - nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive è di regola, vietato il pascolo delle capre.
- Su conforme parere dell'autorità forestale, il Comitato potrà

autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

Articolo 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal ministro per l'economia nazionale, il quale potrà, udito il consiglio di Stato, annullarne e modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo 1. del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.

Articolo 24

Il proprietario o possessore di terreni vincolati il quale osserva le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7 e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'articolo 8, incorrerà nella ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai inferiore a L. 12, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.

Articolo 25

In caso di inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del Comitato, depositare presso la sezione di regia tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del comitato di far eseguire direttamente i lavori.

Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sulla ordinanza del presidente del Comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Articolo 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti nell'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato Forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria del doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Articolo 28

Le infrazioni di cui agli artt. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore o amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituisca un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Articolo 33

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del codice penale.

Articolo 91

Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonchè contributi nella misura non superiore ai due terzi

della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattasi di terreni vincolati o vincolabili, a norma del Titolo I, Capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e la ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservato le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari e possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

R.D. 16 - 5 - 1926, n. 1126 — Regolamento della Legge Forestale.

Articolo 18

Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad avere vigore gli artt. 74, 163 e 169 (lett. c) della Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F.

Articolo 19

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del regio decreto 30 - 12 - 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione di terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I Capo I, del regio decreto suddetto.

Soprattutto esse devono stabilire:

A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

- a) - il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie o dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;
- b) - le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi, sottoposti a vincolo;
- c) - le regole per i diradamenti delle fustaie;
- d) - il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;
- e) - le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;

- f) - le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;
- g) - le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono arrecare pregiudizio alla riproduzione;
- h) - le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie e per lo sgombero del carbone e del materiale legnoso del bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;
- i) - le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle ristoppie nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbii, fornelli o motère, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie o simili, di fabbriche di poco, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc....., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;
- l) - i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi.
- m) - le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietra, sabbia, minerali, terra, zolle, torbe, eriche ginestra, erbe per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;
- n) - le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli artt. 152 e seguenti della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami;
- o) - le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;
- p) - i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'Autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi:

Le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli

deteriorati, le restituzioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa.

C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati:

Le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

D) Per quanto riguarda i terreni nudi e caldi:

Le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare una denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorchè si sia ottenuta la concessione prevista dall'art. 7 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la concessione stessa.

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:

Le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).

Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

Articolo 20

Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.

Chi intende compiere i lavori succennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senza altro eseguiti.

Articolo 21

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre

qualità di colture ed i terreni caldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del comune dove è situato il fondo, corredato dal tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda e quindi con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro otto giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità delle trasformazioni, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti.

La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco e dell'Ispettorato forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune.

Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'Economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del comitato forestale.

Articolo 22

Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri quindici giorni dalla data dello ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al comitato col certificato della eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.

Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al ministero dell'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per la prima applicazione del R.D. suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

Articolo 41

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dello art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e di trasporto.

Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi sui mercati più prossimi alle zone boschive della provincia.

Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

Articolo 42

Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

Articolo 43

Il Comitato — su proposta dell'Ispettorato Forestale — procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva provincia.

Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurata a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

Articolo 44

Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori al 25 per cento, il Comitato Forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterlo in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei comuni dove esistono boschi vincolati.

Articolo 45

Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapozzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi pascolo ed altro, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di pineta d'alto fusto o di polloni di ceduo.

Quando non siavi luogo a tenere il totale deperimento delle piante, si calcolerà il danno in una percentuale del valore però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, foglie secco e verde, strame, terriccio, etc...

Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso essere calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

- da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
- da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
- da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni ovino e caprino.

**R.D.L. 23 - 5 - 1924, n. 1122 — Regime giuridico della
proprietà di confine nelle nuove province.**

Articolo 2

Nei territori indicati nel precedente articolo, è vietato procedere a lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edificazioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici, elettrici, a demolizione, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sotterranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di sopraelevazione, nonchè al disboscamento anche parziale, senza il previo consenso dell'autorità militare.

Si applicano, inoltre, e restano ferme le altre limitazioni, che sono imposte alle dette proprietà fondiariae dalle altre leggi.

Articolo 10

Nei territori indicati nella tabella B allegata al presente decreto, e firmata, d'ordine nostro, dal ministro proponente, non possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate private, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori marittimi, nonchè l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.

Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modifichi lo stato della proprietà fondiaria di fare luogo ad espropriazioni, secondo le norme ricordate nell'articolo 9.

Legge 18 - 6 - 1931, n. 973 — Castagneti.

Articolo 1

I proprietari ed i possessori di piante di castagno, situate nei terreni soggetti o non alle leggi forestali, che intendono utilizzare, direttamente e indirettamente, il legno di castagno per gli estratti tannici, debbono presentare istanza ai comandi della milizia forestale, della giurisdizione in cui le piante si trovano situate. La milizia, esaminate, ove occorra, le condizioni fisico-colturali delle piante, potrà concedere il permesso di taglio con l'osservanza di opportune norme.

La concessione deve essere effettivamente esercitata, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla sua data.

Le stesse disposizioni saranno anche osservate per la utilizzazione delle piante di castagno di alto fusto, superiori al numero di 10, per anno e per azienda, anche quando il legname debba servire per scopi differenti dalla produzione del tannino.

Il taglio di legna di castagno destinata all'esportazione, sempre che non si tratti di legname da opere o da lavoro, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 2

La milizia forestale stabilirà i quantitativi massimi di legna di castagno disponibili in ciascuna provincia per la eventuale produzione degli estratti tannici.

Le fabbriche già esistenti e quelle di nuovo impianto dovranno essere, dai rispettivi esercenti, preventivamente denunciate ai comandi locali della milizia forestale, con l'indicazione del quantitativo annuo massimo di consumo di legna di castagno e delle province da cui s'intende prelevare il materiale legnoso, nei limiti dei quantitativi disponibili come al precedente comma.

Articolo 3

La milizia forestale si riserva la facoltà di controllare il consu-

mo della legna di castagno nelle fabbriche, di cui al precedente articolo, ed a tal uopo i dirigenti ed il personale degli stabilimenti debbono fornire, ad ogni richiesta degli ufficiali e graduati forestali, tutte quelle informazioni e notizie dirette a stabilire il controllo stesso, anche nell'interno della fabbrica.

Articolo 4

Il proprietario o il possessore di piante di castagno, che abbia eseguito o fatto eseguire il taglio non autorizzato di siffatta specie, è punito con l'ammenda di L. 100 per ogni metro cubo di legname tagliato, salvo l'applicazione delle altre eventuali pene stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale o da altre leggi, nel caso che vi abbia contravvenuto.


I dirigenti ed il personale degli stabilimenti che si rifiutassero di ottemperare a quanto è prescritto al precedente articolo 3, ovvero fornissero notizie false od incomplete, saranno puniti con la ammenda da L. 100 a L. 1.000.

Articolo 5

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente R.D.L. è ammessa la conciliazione dei modi e termini stabiliti dagli artt. 24 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni.

Articolo 6

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra esercenti l'industria degli estratti tannici, per la ripartizione del quantitativo di legna di castagno di cui all'art. 2, saranno definite dal Ministero delle corporazioni. Il presente decreto-Legge sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed al ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.



Legge 29 - 6 - 1939, n. 1497 — Legge Protezione Bellezze naturali.

Articolo 7

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione e sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

**Legge 13 - 6 - 1907, n. 402 — Legge sulle vie funi-
colari.**

La Legge 13 giugno 1907, n. 402 contiene le disposizioni inerenti all'impianto ed esercizio di vie funicolari aeree in fondi altrui destinate ai trasporti dei prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Il Regolamento 25 agosto 1908, n. 829, per l'esecuzione della detta legge, detta le norme per ottenere la concessione di impiantare funicolari aeree nei fondi altrui, il pagamento delle indennità, i documenti che debbono allegarsi alla domanda, i provvedimenti necessari a garantire la incolumità delle persone e delle cose, le norme a cui sono soggetti gli impianti e la vigilanza relativa.

Si avverte che il Ministero dei LL.PP. con circolare 10 febbraio 1926, n. 326, ha disposto che, per l'impianto e l'esercizio delle teleferiche (dette anche « palorci », costituite da un semplice filo aereo di lunghezza non superiore ai 500 metri ed impiegato per la discesa, a gravità, di carichi di fascine, fieno ed altri prodotti agricoli, del peso non superiore ai 500 Kg. circa, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice, nè di sostegni intermedi, od interessanti una o poche proprietà private, non occorre concessione o licenza da parte dell'autorità governativa e gli impianti stessi, quindi, restano esenti dalla tassa di concessione e di esercizio.

Legge 18 luglio 1958, n. 759 — Sugherete.

Articolo 1

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorsa a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Articolo 2

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare i turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Articolo 3

L'estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure sopra scorsa a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di cm. 45, misurata sopra scorsa.

Articolo 4

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 19 maggio ed il 31 agosto.

E' in facoltà dell'amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Articolo 5

E' vietato l'abbattimento di sughero, anche se non più produttivo, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Articolo 6

E' vietato amputare i rami dalla pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Articolo 7

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Articolo 8

E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorchè danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

Articolo 9

L'esercizio della coltura agraria e del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

Articolo 10

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno - ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

Articolo 11

E' istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura una « carta sughericola » nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella « Carta » stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991 .

Articolo 12

Le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della presente Legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

Articolo 13

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da L. 20.000 e L. 200.000 e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro, di essi sarà disposta la confisca.

Legge 9-10-1967, n. 950 — Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

Articolo 1

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta anti-parassitaria;
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Articolo 2

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

- a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;
- b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
- c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
- d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Articolo 3

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 .

Articolo 4

Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificata entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Articolo 5

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per la infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligato di pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

INDICE

TITOLO I NORME DI TUTELA FORESTALE

CAPO I NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Paragrafo A) - Vincoli per la conversione e mutazione dei boschi.

Art. 1 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei cedui composti in cedui semplici	pag. 7
Art. 2 - Sradicamento di piante e ceppaie	» 8
Art. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie	» 8

Paragrafo B) - Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali.

Art. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto	» 9
Art. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui	» 9
Art. 6 - Modalità dei tagli	» 10
Art. 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali	» 10
Art. 8 - Potatura	» 11
Art. 9 - Sughereto	» 11
Art. 10 - Allestimento e sgombero delle tagliate	» 11
Art. 11 - Esbosco dei prodotti	» 12
Art. 12 - Carbonizzazione	» 13

Paragrafo C) - Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi.

Art. 13 - Preparazione carbonella	» 14
Art. 14 - Denuncia per l'esercizio della resinazione	» 14
Art. 15 - Sistemi di resinazione	» 15

Art. 16 - Resinazione a vita e a morte	pag. 15
Art. 17 - Infrazioni alle norme della resinazione	» 16
Art. 18 - Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi	» 16
Art. 19 - Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame dai boschi	» 16
Art. 20 - Estrazione del clocco di erica e degli altri arbusti nei boschi	» 17
Art. 21 - Raccolta dei semi forestali nei boschi	» 17
Art. 22 - Alberi di Natale	» 17

Paragrafo D) - Pascolo nei boschi.

Art. 23 - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi	» 18
Art. 24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali	» 18
Art. 25 - Pascolo delle capre	» 19
Art. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame	» 19
Art. 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo	» 19

Paragrafo E) - Tutela degli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche.

Art. 28 - Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi	» 20
Art. 29 - Cautele per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi	» 21
Art. 30 - Modalità per la repressione degli incendi	» 21
Art. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi	» 22
Art. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche.	» 22

Paragrafo F) - Tutela fitopatologica.

Art. 33 - Norme per i boschi affetti da malattie	» 23
Art. 34 - Lotta antiparassitaria	» 24

Paragrafo G) - Ricostituzione boschiva.

Art. 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	» 24
-------------------------------------------------------------------	------

Paragrafo H) - Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi.

Art. 36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento	» 25
Art. 37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici e Morali	» 25
Art. 38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati	» 25

C) - Cedui da capitozza o da sgamollo (per memoria delle provincie interessate)

Art. 61 - Cedui da capitozza e sgamollo pag. 35

D) - Penalità relative ai cedui semplici e composti:

Art. 62 - Penalità basate sull'art. 26 della Legge forestale * 36

Art. 63 - Sanzioni * 36

TITOLO II

NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI

Art. 64 - Denuncia e modalità della soppressione * 37

Art. 65 - Stagione del taglio * 37

TITOLO III

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Art. 66 - Modalità del pascolo * 38

Art. 67 - Pascoli deteriorati * 39

Art. 68 - Miglioramento dei pascoli * 39

TITOLO IV

NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI

Art. 69 - Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi * 41

Art. 70 - Movimento di terreni per l'impianto di nuovi boschi * 41

TITOLO V

NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

Art. 71 - Lavorazione del terreno * 42

Art. 72 - Sgrondo delle acque * 42

CAPO II
NORME PARTICOLARI
PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

Art. 39 - Fustaie coetanee (* a raso * o * a tagli successivi *): tagli intercalari	pag. 26
Art. 40 - Fustaie coetanee trattate * a raso *. Tagli definitivi. Denun- cia del taglio	* 27
Art. 41 - Fustaie coetanee trattate * a raso *. Rinnovazione artifi- ciale obbligatoria	* 27
Art. 42 - Fustaie coetanee a * tagli successivi *: tagli di semen- tazione	* 28
Art. 43 - Fustaie coetanee a * tagli successivi *: tagli secondari di sgombero	* 29
Art. 44 - Turni minimi per le fustale	* 29
Art. 45 - Fustaie disetanee	* 30
Art. 46 - Fustaie irregolari	* 30
Art. 47 - Penalità per irregolarità dei tagli	* 30
Art. 48 - Taglio delle piante di castagno	* 31
Art. 49 - Castagneti da frutto	* 31

CAPO III
NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI

A) - Cedui semplici:

Art. 50 - Cedui semplici. Riserve di matricine	* 32
Art. 51 - Piante conifere nei cedui	* 32
Art. 52 - Cedui senza matricine	* 33
Art. 53 - Turno minimo dei cedui puri	* 33
Art. 54 - Turno minimo dei cedui misti	* 33
Art. 55 - Cedui a sterzo	* 33
Art. 56 - Norme transitorie per allungamento dei cedui	* 34
Art. 57 - Sfolli e taglio della frasca	* 34
Art. 58 - Scortecciamento dei polloni da cortecciola	* 34
Art. 59 - Operazioni colturali nei boschi cedui	* 34

B) - Cedui composti:

Art. 60 - Cedui composti	* 35
--------------------------	------

TITOLO VI

NORME CIRCA LE CAVE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTU- RA AGRARIA DEI BOSCHI DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI NUDI E SALDI

Art. 73 - Ghiaia, sabbia, sassi	pag. 43
Art. 74 - Cave e miniere	• 43
Art. 75 - Movimento di terreno	• 44

TABELLA A

delle piante di alto fusto — o destinate a crescere ad alto fusto — esistenti nelle fustale e nei cedui (matricine « pannelle ») e tagliate in contravvenzione al presente Regolamento	• 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

TABELLA B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente Regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonchè tariffe del valore del fieno normale dei cespugliati di erica	• 46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

A P P E N D I C E

R.D.L. 30 - 12 - 1923, n. 3267 — Legge Forestale	• 47
R.D. 16 - 5 - 1926, n. 1126 — Regolamento della Legge forestale	• 51
R.D.L. 23 - 5 - 1924, n. 1122 — Regime giuridico della proprietà di confine nelle nuove province	• 57
Legge 18 - 6 - 1931, n. 973 — Castagneti	• 58
Legge 29 - 6 - 1939, n. 1497 — Legge protezione bellezze naturali	• 60
Legge 13 - 6 - 1907, n. 402 — Legge sulle vie funicolari	• 61
Legge 19 - 7 - 1956, n. 759 — Sugherete	• 62
Legge 9 - 10 - 1967, n. 950 — Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale	• 65